

CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

La Commissione Centrale Elettorale, riunita nella sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8, presenti i Sigg.

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Avv. Carlo Vermiglio | Presidente |
| - Avv. Franco Camodeca | Segretario |
| - Avv. Carla Randi | Componente |
| - Avv. Vittorio Minervini | Componente |
| - Avv. Francesco Favi | Componente |

ha emesso la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dall'avvocato Pietro Di Tosto nato a Roma il 18 giugno 1962, con il patrocinio dell'avv Arturo Cancrini, quale candidato partecipante nel Distretto della Corte d'Appello di Roma alle elezioni per il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il quadriennio 2023 - 2026

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dell'avv. Pietro Di Tosto dell'elenco dei delegati eletti per il Distretto della Corte d'Appello di Roma assunto da questa Commissione in data 3 novembre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'8 novembre 2022, richiamato integralmente il proprio provvedimento del 30.11.2022 che qui di seguito si trascrive:

"FATTO

Con reclamo tempestivamente presentato il 15 novembre 2022 ex articolo 13, comma 1, del Regolamento per l'Elezion e del Comitato dei Delegati, l'avvocato Pietro Di Tosto ha impugnato il provvedimento di proclamazione dei delegati eletti, assunto da questa Commissione in data 3 novembre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 8 novembre 2022, nella parte che riguarda gli eletti nel Distretto della Corte d'Appello di Roma.

Il reclamo è stato notificato al controinteressato Avv. Luca Marconi, che ha depositato le proprie osservazioni e di cui si dà conto nel prosieguo.

L'Avv. Pietro Di Tosto presentatosi quale candidato nella lista n. 3 "Di Tosto Vaglio" lamenta la propria esclusione dal novero degli eletti, a favore dell'avv. Luca Marconi candidato nella lista n. 2 "Unione Distrettuale del Lazio" è ciò in quanto in seguito al calcolo ed alla attribuzione dei voti, ha

visto assegnarsi, nel computo dei resti, un voto in meno della lista concorrente, e precisamente 674 voti contro 675.

Motiva il contenuto del reclamo con la erronea valutazione compiuta in sede di scrutinio dei voti delle schede valutate come nulle, quando invece una loro corretta lettura avrebbe portato alla attribuzione del voto dell' elettore in favore della lista n. 3 e considera che la differenza di un solo voto che divide i due candidati nel risultato del computo dei voti, e quindi chiede che siano nuovamente verificate le espressioni di voto delle 205 schede votate e dichiarate nulle in sede di scrutinio.

Deduce altresì che in alcuni seggi si sono verificate irregolarità e anomalie, ma senza dedurre l' effettivo nocumento che ne è derivato nelle operazioni elettorali e nel conteggio dei voti.

Il controinteressato avv. Luca Marconi ha presentato le proprie osservazioni articolate in due distinti ordini di questioni. Con la prima eccepisce la inammissibilità del ricorso tanto in quanto è stato individuato erroneamente quale controinteressato lo stesso avv. Marconi, quale quarto candidato eletto della lista n. 2, nel mentre l' avv. Marconi sarebbe subentrato all' avv. Giannichedda, dichiarato non eleggibile da questa Commissione, che risultava esser al terzo posto della lista; per effetto di ciò l' avv. Marconi sarebbe levitato dal quinto al terzo posto ed al quarto sarebbe rimasto l' avv. Marco Pizzutelli che il resistente avv. Marconi indica quale controinteressato ed al quale parte ricorrente non ha inteso notificare il ricorso.

La tesi è, all' evidenza, priva di alcun fondamento,

Ricordiamo che il sistema elettorale di Cassa Forense si ispira al metodo ideato nel 1878 da D'Hondt e viene impiegato per l' attribuzione dei seggi secondo un sistema rigorosamente proporzionale. Il metodo prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5 ... fino al numero di seggi da assegnare e che si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente. Quindi, l' elettore che sottoscrive la lista per la sua presentazione, è ben conscio della posizione in lista di ogni candidato, posizione che ben rappresenta quali possano essere le possibilità di ogni candidato di esser eletto. La posizione in lista di ciascun candidato rimane immutata e immutabile per tutto il quadriennio, per le eventuali sostituzioni dell' eletto. Secondo il vigente sistema elettorale, all' esito della votazione, la Commissione Elettorale Centrale, esaminati i risultati provenienti dai Collegi elettorali, assegna i seggi ai sensi dell' art. 3 c 5 del Regolamento delle elezioni del Comitato dei Delegati, e quindi, verificata per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, procede alla proclamazione. Nell' ipotesi in cui l' eletto deve essere escluso per non essere in possesso dei requisiti di eleggibilità la Commissione procede ad individuare il suo sostituto secondo quanto previsto dall' art. 2 n.2 del regolamento elettorale, ricorrendo al candidato non eletto della medesima lista, secondo il sistema dello scorrimento. La tesi proposta dal controinteressato, se condivisa, porterebbe a risultati aberranti, in quanto nell' ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento il ricorso proposto dall' avv. Di Tosto, verrebbe escluso colui che si è visto attribuito quel numero di voti di quasi parità con il ricorrente.

In merito alle osservazioni nel merito, che attengono il difetto di prova in merito alle contestazioni relative alla mancata attribuzione dei voti qualificati come nulli, valgono le considerazioni in diritto che seguono.

DIRITTO

Ritiene questa Commissione Centrale che il reclamo sia fondato nei termini che seguono.

Occorre preliminarmente ricordare quali siano i limiti delle attribuzioni riservate dalla normativa vigente alla Commissione Elettorale Centrale, che, quale organo di amministrazione attiva acquisiti i verbali delle operazioni di voto dalle varie Commissioni elettorali locali e previa verifica della loro conformità alle norme statutarie e regolamentari, ha il compito di accertare i risultati complessivi della tornata elettorale e di procedere alla conseguente assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento Elettorale.

Compete dunque alla Commissione Centrale l'accertamento dei risultati elettorali che possono essere verificati, ai sensi dell'art. 13 n. 3 del Regolamento elettorale, solo a fronte di un reclamo specificamente motivato.

Nel caso di specie SI osserva che la prima valutazione svolta dalla Commissione nell'esame del reclamo è la verifica del superamento della cosiddetta "prova di resistenza; sul punto parte reclamante ha dato evidenza del fatto che l'attribuzione delle espressioni di voto delle schede nulle (che erroneamente il reclamante ha indicato nel numero di 205 anziché in quello rilevato da questa Commissione in 231), potranno portare ad un diverso risultato delle operazioni di voto, tale da sovvertire il divario di voti esistente fra il ricorrente e il controinteressato.

In merito alla contestazione dell'erronea valutazione delle schede nulle, SI rileva che se è vero che il reclamante non è in grado di indicare specifiche censure in merito alla attribuzione dei voti espressi nelle schede valutate come "nulle", è altrettanto vero che è ben difficile assistere alle operazioni di spoglio svolte in tutti i seggi elettorali del distretto, per verificare la lettura delle singole schede..

I rilievi svolti da parte ricorrente, in ordine alla regolarità della qualificazione di 231 schede elettorali valutate come nulle, non appaiono quali generiche doglianze, e quindi mero espediente per provocare un riesame delle operazioni di scrutinio, in particolare per il minimo scarto di voti attribuiti ai due candidati; sul punto si ricorda che è principio consolidato l'attenuazione dell'onere della prova e la conseguente ammissibilità di censure parzialmente generiche nella materia elettorale (cfr., ad es., Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 817).

Osserva infine che il margine del risultato tra i due candidati è così sottile da indurre alla verifica delle schede qualificate come nulle, e non già di tutte le schede in quanto la doglianza del ricorrente è incentrata solo su tale classe.

P.Q.M.

La Commissione Elettorale Centrale, riservato al prosieguo la valutazione delle istanze di annullamento della proclamazione dell'avv. Luca Marconi, accoglie per quanto di ragione il

reclamo con cui il ricorrente ha richiesto la verifica delle schede di tutto il collegio elettorale del distretto della Corte di Appello di Roma, e ciò limitatamente alle 231 schede dichiarate con espressione di voto nullo e nel contempo ne dispone l'acquisizione da parte di tutti i Consigli dell'ordine del Distretto della Corte d'Appello di Roma e precisamente dai COA di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo con consegna agli uffici della Cassa Forense in Roma entro la data del 21 dicembre 2022 ad essa Commissione Elettorale Centrale la quale procederà alla verifica nella data del 05 gennaio 2023 alle ore 9,30 e ss. presso la sede di Cassa Forense.

Dà mandato agli uffici della Cassa di comunicare immediatamente detto provvedimento ai Consigli degli Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Roma, al reclamante, alle altre parti che hanno partecipato al contraddittorio e al Presidente della Cassa.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2022"

la Commissione Centrale Elettorale, a conclusione del procedimento di ricognizione e di verifica di tutte le schede nulle del Distretto della Corte d'Appello di Roma, rileva che dall'esame delle schede si perviene alla valutazione che l'espressione di voto appartiene a tre diverse fattispecie:

- a) schede prive di effettiva espressione di voto perché annullata o con la indicazione di nomi o frasi estranee alla competizione elettorale;
- b) schede con espressione di voto in sé contraddittorie in quanto contenenti nomi di candidati appartenenti a liste concorrenti;
- c) schede in sé contraddittorie nella espressione del voto perché riportanti il numero di una lista unitamente al motto di altra lista concorrente ovvero il nome di candidato di altra lista.

Si deve quindi osservare che a mente del secondo periodo del 3^a co. dell'art. 11 del Regolamento elettorale, "è ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare".

La chiarezza della espressione normativa esclude che possa essere attribuito ad alcuno dei competitori alcun voto riportato nelle schede elettorali che sono state oggetto della verifica.


Si deve altresì considerare che l'elettorato attivo è composto unicamente da Avvocati, quindi soggetti qualificati, che si ritiene ben debbano conoscere le modalità di espressione del voto.

P.Q.M.

la Commissione Elettorale Centrale, a conclusione del procedimento relativo ai lavori di ricognizione e verifica delle 231 schede dichiarate con espressione di voto nullo di cui al proprio provvedimento del 30.11.2022, e a scioglimento della riserva assunta con il richiamato provvedimento, conferma in ogni sua parte il risultato elettorale accertato dalle singole Commissioni Elettorali Circondariali del distretto della Corte di Appello di Roma e per l'effetto rigetta il reclamo dall'avv. Pietro Di Tosto depositato il 15.11.2022.

Così deciso in Roma il 30.3.2023

Il Segretario
avv. Franco Camodeca



Il Presidente
avv. Carlo Vermiglio

